

Studio Dragone

Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano
Viale Brianza 20 - 20127 Milano - Tel: 02.2613516 - Fax: 02.2613914

Le pubblicazioni dello staff: Giuseppe Dragone

[[profilo professionale](#)] [[invia un commento](#)] [[sottoporti un quesito](#)]

21 maggio 1998, Italia Oggi

Privilegio esteso a tutte le opere

Sentenza Consulta sulle prestazioni in genere

E' quanto emerge dalla sentenza 26-29 gennaio 1998 della Corte Costituzionale chiamata nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Milano - ordinanza del 5.12.1996.

La dichiarazione di illegittimità del n. 2 dell'art. 2751 bis, dettata limitatamente alla parola *intellettuale*, modifica la disposizione codicistica estendendo il beneficio di credito munito di privilegio generale sui beni mobili alle prestazioni d'opera in genere (anche non intellettuali).

Per azionare tale privilegio sarà sufficiente comprovare nello svolgimento di un incarico la prevalenza della componente intellettuale, propria in genere rispetto alla manualità, nello svolgimento di prestazione d'opera in senso lato.

Finisce quindi il collegamento ricognitivo all'iscrizione ad albi professionali, anche secondo quanto previsto dall'art. 2229 c.civ., per identificare la prestazione intellettuale.

Non sarà più il solo "*professionista protetto*" il titolare del diritto di privilegio sul credito azionato nelle procedure esecutive individuali o in sede concorsuale, e ciò a beneficio di altri prestatori d'opera che interessano via via lo sviluppo del mercato del lavoro.

Sotto il profilo giuridico la sentenza non può che trovare un favorevole commento, si pensi alla figura dei collaboratori coordinati e continuativi, che spesso celano un rapporto parasubordinato e che in passato vedevano respinte le pretese creditorie in via privilegiata o, magari, nei casi più estremi, il diniego del diritto alla retribuzione secondo l'art. 2231 - l' comma -c.civ.

Minori riparti quindi, e minore attribuzione di somme in sede di esecuzione, per i professionisti iscritti, certo è che la tutela delle categorie professionali regolamentate non è onere della Giurisprudenza più autorevole, specie se in materia di prelazione dei crediti, ma del legislatore al quale l'*invito* dato dalla *Corte di legittimità* sul diritto al compenso del prestatore d'opera in genere, non può suggerire l'appiattimento delle figure professionali, che da sempre concorrono alle garanzie di esecuzione di un pubblico servizio o funzione, a tutela della collettività e nell'interesse generale di questa.

Per il momento la ventilata soppressione degli Ordini Professionali non sembra porsi tale interrogativo.